

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3346

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VITI, CAFARELLI, LAMORTE, RICCI, FERRARI BRUNO,  
SAVIO, CILIBERTI, TORCHIO, GEI, ZAMPIERI, ZAMBON,  
FRASSON, ROJCH, MENSORIO**

*Presentata l'11 novembre 1988*

Interpretazione autentica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, concernente le modalità per l'inquadramento retributivo del personale direttivo della scuola

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 1981 testualmente dispone: « Per il personale direttivo si considera sia l'anzianità relativa al servizio prestato nel ruolo del personale docente di provenienza, sia l'anzianità di servizio maturata nel ruolo attuale ». Il testo, con tale formulazione, non solo non prevede alcuna limitazione o discriminazione di valutazione dell'anzianità del ruolo docente maturata prima del 1° febbraio 1981 e dopo il 31 gennaio 1981, ma addirittura prevede soltanto il caso di chi già è transitato nel ruolo direttivo e quindi l'anzianità del ruolo docente si valuta anche nei confronti di coloro i quali alla data del 1° febbraio 1981 rivestivano la qualifica di preside e non più di docente.

Inoltre, poiché in sede di inquadramento nelle nuove carriere per « anzianità » si intende il numero di anni, mesi e giorni valutabili nella carriera, l'interpretazione letterale comporterebbe che all'anzianità del ruolo direttivo si sommasero *sic et simpliciter*, senza alcuna decurtazione, il numero degli anni, mesi e giorni già valutati nella carriera del ruolo docente fino alla data di passaggio nel ruolo direttivo. Tale interpretazione letterale, certamente troppo vantaggiosa per i presidi, leggendo il comma successivo, trova una attenuazione.

Si capisce chiaramente che il legislatore, usando l'espressione « anzianità relativa al servizio prestato nel ruolo docente di provenienza » è incorso in un *error calami*. Infatti riflettendo sull'interpretazione semantica del comma successivo,

il legislatore, per chiarezza linguistica, avrebbe dovuto usare l'espressione di valore economico dell'anzianità del ruolo docente di provenienza. È chiaro però che tale valore economico deve essere esattamente lo stesso a parità di anzianità, senza alcuna discriminazione tra chi alla data del 1° febbraio 1981 era stato già nominato preside e chi invece viene nominato in data successiva. Tale discriminazione contrasta con l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 1981, il quale prevede, per tutti i direttivi, nuovi inquadramenti secondo le norme in esso contenute. Il comma terzo dell'articolo 1 (riduzione della carriera docente da 18 a 16 anni) ed il comma terzo dell'articolo 4 (concessione di n. 2 aumenti biennali convenzionali non riassorbibili contestualmente all'atto del passaggio alla IX classe di stipendio) sono applicabili ai già presidi, in virtù del comma terzo dell'articolo 3, che prevede il riconoscimento di tutta l'anzianità maturata nel ruolo docente e del comma quarto dello stesso articolo 3, il quale, per il calcolo del valore economico dell'anzianità del ruolo docente e la temporizzazione di tale valore economico nel ruolo direttivo, non prevede alcuna differenza di trattamento tra l'anzianità maturata prima del 1° febbraio 1981 e dopo il 31 gennaio 1981. L'amministrazione, non applicando correttamente il decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 1981, incorre in evidente abuso di potere per violazione dell'articolo 3 e per illogicità manifesta per il fatto che concede ai già presidi (non importa quindi il fatto che alla data del 1° febbraio 1981 non ricoprivano più la qualifica di docenti) i benefici di cui al comma terzo dell'articolo 1 in applicazione del disposto del comma terzo dell'articolo 3 mentre non concede i benefici di cui al comma terzo

dell'articolo 4 per il fatto che i già presidi alla data del 1° febbraio 1981 non ricoprivano la qualifica di docenti ed il disposto del comma terzo dell'articolo 3 non può estendere la sua applicabilità ad un articolo successivo dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

L'interpretazione del testo legislativo secondo le direttive dell'amministrazione centrale crea inoltre una palese disparità di trattamento tra i presidi nominati prima del 1° febbraio 1981 e quelli nominati dopo il 31 gennaio 1981, per di più a danno dei presidi in possesso di una maggiore anzianità effettiva nel ruolo direttivo. Tale circostanza non può costituire demerito o arrecare danno economico, come di fatto accade con i nuovi inquadramenti economici previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 1981. Ammesso pure il fatto che l'operato dell'amministrazione non contrasti con il testo legislativo, l'intendimento del potere legislativo non era certamente quello di creare disparità di trattamento a danno di chi dovrebbe essere considerato più benemerito perché ha iniziato la carriera con anticipo; per di più l'operato dell'amministrazione crea certamente un notevole contenzioso di incostituzionalità del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 1981 e per violazione degli articoli 3 (eguaglianza tra i cittadini); 36 (proporzionalità tra prestazione e retribuzione e quindi uguale valore economico a parità di anzianità perché il rendimento dei presidi nominati prima del 1° febbraio 1981 non è inferiore a quello dei presidi nominati dopo tale data); 24 (tutela dei diritti giuridici) e 97 (imparzialità della pubblica amministrazione) della Costituzione.

Per tali valide considerazioni si chiede l'approvazione della seguente proposta di legge di interpretazione autentica.

**PROPOSTA DI LEGGE**  
—**ART. 1.**

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, si interpreta nel senso che all'anzianità di servizio maturata nel ruolo direttivo si aggiunge l'anzianità derivante dalla temporizzazione nel ruolo direttivo del valore economico corrispondente all'anzianità riconosciuta nel ruolo docente, precisando che nel calcolo di tale valore economico si attribuiscono i benefici previsti dall'articolo 1, comma terzo, e dall'articolo 4, comma terzo, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, anche ai presidi nominati prima del 1° febbraio 1981.